

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale N. 561

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

4. Giustizia Sportiva

4.1 Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Avv. Massimiliano De Renzis, assistito dal rappresentante A.I.A. A.B. Pietro Taranto, nella seduta del 27.01.2023, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

4.1.1 Campionato Nazionale Serie B

GARA DEL 14/01/2023: ASD CASTELLANA - APD SAMMICHELE 1992

Reclamo proposto dalle Società: Sammichele 1992

Il Giudice sportivo,

esaminato il reclamo proposto dalla Società A.P.D. SAMMICHELE 1992 avverso l'esito della gara in oggetto rileva:

Con il gravame di che trattasi, la ricorrente chiede che venga disposta la ripetizione della partita indicata in epigrafe, per errore tecnico della terna arbitrale.

Il tutto discenderebbe dalla circostanza che, con entrambe le squadre in inferiorità numerica per la precedente espulsione di un calciatore per parte al minuto 6' 13'' del secondo tempo, dopo la segnatura al minuto 7' 51'' del secondo tempo della rete del pareggio da parte della società APD Sammichele, il direttore di gara consentiva l'ingresso in campo di un calciatore della ASD Castellana creando una situazione di superiorità numerica che si protraeva per 22' secondi, da qui la richiesta d'accertamento dell'errore tecnico, con conseguente istanza di ripetizione dell'incontro.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Dall'esame del referto di gara e dai relativi supplementi di referto inviati dall'arbitro e dal cronometrista ha trovato conferma la ricostruzione sullo svolgimento dei fatti rappresentata dalla ricorrente. Difatti il direttore di gara ha precisato che *"in seguito alla mass confrontation avvenuta al minuto 6:13, il gioco riprendeva 4 contro 4. Successivamente alla rete segnata al minuto 7:51 dalla squadra ospite, il gioco veniva ripreso con l'integrazione di un calciatore locale, quindi 5 contro 4."*, così come il cronometrista che ha refertato che *"Mentre le squadre si trovavano in parità numerica a seguito di una doppia (una per parte) espulsione contemporanea, al minuto 7:51 del secondo tempo la società Sammichele segnava una rete e l'ARI autorizzava l'ingresso di un calciatore della società Castellana."*

Rilevato che il fatto, così come descritto, configura senza ombra di dubbio un errore tecnico dell'arbitro, considerato che la Regola 8 del Regolamento del Giuoco del Calcio a Cinque stabilisce che *"se entrambe le squadre stanno giocando con tre o quattro calciatori e viene segnata una*



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. 06.32822601 • Fax: 06.32822722
P.IVA 06164791003 • www.divisionecalcioa5.it
calcio5.gare@figc.it
segreteria generale@pec.divisionecalcioa5.it



rete, nessuna squadra può reintegrare un calciatore finché non siano trascorsi i rispettivi due minuti di inferiorità numerica"

Atteso, altresì, che l'errore tecnico dell'arbitro si è verificato al minuto 7' 51'' nel corso del secondo tempo, quando il risultato parziale della gara era sul punteggio di 2 - 2, e che l'incontro è poi terminato con questo stesso risultato.

Ritenuto, quindi, che tale circostanza, a prescindere, ha alterato il regolare svolgimento della gara non potendo ritenersi come ininfluyente sul risultato finale.

P.Q.M.

Visto l'art. 10, comma 5 del CGS a scioglimento della riserva di cui al C.U. 492 del 17/01/2023 decide:

di non omologare la gara in epigrafe e disporre la ripetizione della stessa rimettendo gli atti alla Divisione Calcio a Cinque per i conseguenti adempimenti di competenza;

Si dispone la restituzione della tassa di reclamo;

**Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque
(Avv. Massimiliano De Renzis)**

Publicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 27/01/2023.

IL SEGRETARIO
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE
Avv. Luca Bergamini